

LA RACCOLTA DEI FUNGHI: INFORMAZIONI GENERALI

La raccolta dei funghi in Italia è regolamentata e richiede il rilascio di un'autorizzazione. La ragione principale è la legge Quadro del 1993 che ha imposto alle Regioni di dotarsi di una propria normativa sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi spontanei, fissando regole e principi.

Molte norme contenute nella Legge regionale dell'Emilia Romagna, anche oggetto di critica da parte di diversi soggetti interessati dalla normativa, trovano la loro origine nella legge nazionale. Così è per diverse previsioni a favore di residenti, proprietari o titolari di diritti civici: quali le aree da riservare alla raccolta a fini economici, le agevolazioni previste per i residenti nei Comuni montani e per i proprietari, varie previsioni di deroghe alle limitazioni sulle quantità di raccolta, la possibilità di godere di una giornata infrasettimanale in più di raccolta ed altre ancora.

Si fa notare inoltre che la legge regionale prevede anche delle possibilità alle quali, sino ad ora, non si è data quasi mai attuazione.

Per esempio:

- *interdire la raccolta per periodi definiti e consecutivi in zone determinate, per garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema, o per motivi silvoculturali, o in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;*
- *vietare la raccolta di singole specie in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione;*
- *determinare il numero massimo di autorizzazioni alla raccolta da rilasciarsi anno per anno;*
- *in presenza di particolari condizioni climatiche stagionali avverse, c'è la possibilità di ridurre i quantitativi massimi previsti;*
- *l'individuazione, all'interno del demanio pubblico o in zone convenzionate, di aree denominate "aree osservatorio" su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni.*

La legge prevede inoltre la possibilità di stipulare convenzioni con le proprietà private o collettive (comunali e titolari di usi civici, ecc.) e con i proprietari dei terreni, al fine di estendere la validità territoriale delle autorizzazioni (i cosiddetti tesserini): è quanto si è fatto nel Modenese per ridurre il numero.

Gli Enti competenti al rilascio dei tesserini per la raccolta sono: le Comunità Montane per i territori montani, le Province per i territori non montani, mentre per i territori istituiti a Parco, competenti sono i rispettivi Enti di gestione.

La normativa regionale vieta la raccolta nelle aree denominate "Zona A – Zona di protezione integrale" dei parchi regionali e, salvo diversa disposizione, nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in riserve naturali statali.

Da notare la possibilità per il regolamento dei parchi regionali di determinare limiti più restrittivi alla raccolta rispetto alle altre aree della provincia.

I divieti alla raccolta vengono resi noti ai raccoglitori con apposizione di tabelle.

I limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna sono:

- **quantità massima di raccolta giornaliera:** kg.3 per persona, ridotti a Kg.1 per *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo);
- **stabiliti inoltre dei limiti di dimensione:** per i Porcini (*Boletus edulis* e affini), il diametro del cappello deve raggiungere almeno i 3 cm., per il Prugnolo (*Calocybe gambosa*) e per i Gallinacci (*Cantharellus cibarius*) almeno 2 cm.

La legge inoltre stabilisce degli **obblighi ben precisi di raccolta** (li riportiamo tra virgolette"..."):

- *"la raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parte necessarie alla determinazione della specie"*
- *"i funghi vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta" (senza peraltro asportare parti necessarie alla identificazione)*

- *“è vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante”*
- *“è vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente”*
- *“è vietato il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi di qualsiasi specie” (quindi anche funghi ritenuti velenosi e di qualsiasi dimensione)*
- *“i funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati”*
- *“la raccolta è consentita”...”da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto”*

La Legge regionale stabilisce anche che gli Enti competenti provvedano a “programmare ed attuare” “iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.”